

**DGR n. 602 del 18.10.2022**

**OGGETTO:** *CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali. Art. 7 comma 4 lett. a). Ipotesi di Accordo: Art. 68 - Fondo risorse decentrate - anno 2022. Art. 8, comma 6 CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto Funzioni Locali. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.*



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali. Art. 7 comma 4 lett. a). Ipotesi di Accordo: Art. 68 - Fondo risorse decentrate - anno 2022.**

**Art. 8, comma 6 CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto Funzioni Locali. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### RICHIAMATI:

- ✓ l'art.40 bis del D.lgs. 165/2001 che dispone al comma 1 *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- ✓ l'art. 7 del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali che definisce le materie oggetto di contrattazione integrativa ed in particolare: la disposizione di cui al comma 4 lett. a) che prevede tra le materie di contrattazione integrativa: a) *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo*;
- ✓ l'art. 67 comma 1 primo periodo, del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali, a termini del quale: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.....omissis”*;
- ✓ l'art. 68, comma 2, del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali che disciplina gli utilizzi delle risorse rese annualmente disponibili;
- ✓ l'art. 8, comma 6, del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali, che definisce le procedure della contrattazione collettiva integrativa ed a tenore del quale: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati*

*dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

**DATO ATTO** che, in ossequio alla normativa vigente in materia ed alle previsioni contrattuali, con Determinazione n. DPB011/151 del 26/04/2022 il Servizio Personale ha proceduto costituzione del Fondo risorse decentrate - anno 2022 in ossequio all'art. 67 del CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali (**ALL.1**);

**RILEVATO** che:

- in data 31/05/2022 si è riunita la Delegazione Trattante per il Comparto, in sede di contrattazione, per discutere sulla Ipotesi di Accordo relativa: Ripartizione Fondo Comparto - anno 2022; (**ALL. 2**)
- all'esito della succitata riunione le Parti hanno definito la Ipotesi di Accordo relativa: Ripartizione Fondo Comparto – anno 2022 – (**ALL.A**);

**CONSIDERATO** che in ossequio alla citata disposizione dell'art. 8, comma 6, del vigente CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali, con nota prot. n. 0254504 del 30/06/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la Ipotesi di Accordo definita in sede di contrattazione, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica (**ALL. B**), è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti, per il previsto controllo sulla compatibilità finanziaria;

**RILEVATO** che il Collegio dei Revisori, con nota acquisita al prot. n. 0267131 del 12/07/2022 del Servizio personale ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo (**ALL.C**);

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 8 comma 6, CCNL 2016 – 2018 del 21/05/2018 - Personale del Comparto delle Funzioni Locali la Giunta Regionale autorizza il Presidente della delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva degli Accordi;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di Parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo di cui all'Allegato A: Ripartizione Fondo Comparto – anno 2022 (**ALL.A**);

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio ed il Direttore del Dipartimento, attestano la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva della Ipotesi di Accordo relativa alla Ripartizione Fondo Comparto – anno 2022 (ALL.A);
2. Di demandare al Servizio Personale la predisposizione di tutti gli atti consequenziali,
3. Di disporre la pubblicazione del Contratto Collettivo Integrativo sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente - Sezione Personale - Sottosezione Contrattazione Integrativa.

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO AFFARI GIURIDICI

L'Estensore

***Maria Elena Di Cesare***  
*Firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio

***Maria Elena Di Cesare***  
*Firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

***Avv. Ilda Coluzzi***  
*Firmato digitalmente*

Il Direttore Regionale

***Dott. Fabrizio Bernardini***  
*Firmato digitalmente*

Il Componente la Giunta

***Dott. Guido Quintino Liris***  
*Firmato digitalmente*

---

---

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

---

(firma)

---

Il Segretario della Giunta

---

(firma)



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DRG009*

Riunione di Giunta del **18 Ottobre 2022**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	Presente
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	Presente
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	Presente
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	Assente
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	Presente
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta  
(Avv. Daniela Valenza)

*Firmato digitalmente*

ITe 5821/22

ALL. 1

26/4/2022



DPB011/151

del 26/04/2022

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE  
SERVIZIO PERSONALE  
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

OGGETTO: - Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) - Anno 2022 - ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- Le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che precisa:
  - ✓ A decorrere dal 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e C9, del CCNL del 22/01/2004;
  - ✓ Nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32 comma 7 del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità";
  - ✓ L'importo consolidato come sopra indicato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

## DATO ATTO CHE:

- Ai sensi del predetto art.67 si provveduto negli anni agli incrementi di cui ai commi 2 lettera a), b), c) ed e) nonché all'applicazione dell'art.67 comma 3 lettera d), del comma 4 e del comma 5 lettera a);
- il D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, è intervenuto sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

RILEVATO che l'art. 67, comma 7, del sopra citato Contratto prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve avvenire nel rispetto del predetto art. 23, comma 2;

CONSIDERATO che l'art. 23, al comma 2, prevede che:

- il fondo relativo alle risorse decentrate per l'anno 2022 non può superare l'importo del fondo 2016;
- non è più prevista la riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01/01/2017 è abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede che: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni"*, il quale all'art.1 stabilisce l'entrata in vigore per le Regioni dell'art.33 del D.L. 34/2019 al 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ACCERTATO che il personale in servizio al 31 dicembre 2018 comprensivo del tempo determinato è pari a 1459, mentre in servizio al 31.12.2021 risultano complessivamente n.1204 dipendenti secondo le modalità di calcolo indicate nella nota MEF-RGS n.179877/2020, e pertanto è fatto salvo il limite iniziale;

RISCONTRATO che nei Fondi delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) degli anni dal 2011 al 2018 risultano

inserite le somme di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008, mentre negli anni 2019 e 2020 le risorse corrispondenti non risultano destinate ed utilizzate;

DATO ATTO che pertanto negli anni indicati in conseguenza dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 si è verificato un incremento delle risorse per un valore annuo pari ad €.322.079,53;

VISTO il parere rilasciato dall'Aran n.1155/2021 del 05/02/2021 relativo alla richiesta prot.n.42004 del 04/02/2021 del Servizio Personale in merito all'applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni - Enti Locali con la quale viene ribadito che, per espressa previsione negoziale, la misura in argomento *"potesse trovare applicazione una sola volta, con riferimento all'eventuale incremento delle risorse decentrate per l'anno 2008 ("a decorrere dal 31.12.2007" e "a valere per l'anno 2008")*;

RISCONTRATO che nei Fondi delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) degli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel solo triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi €.124.134,92 che vanno ad aggiungersi - unicamente per le annualità indicate - all'importo come sopra indicato;

DATO ATTO che pertanto nel triennio 2018-2020 in conseguenza di quanto sopra si è verificato un incremento delle risorse per un valore a base annua pari ad €.41.378,31;

CONSIDERATO che, quindi, per gli anni 2011-2020 il fondo risulta incrementato in violazione dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 che prevede *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli..."*;

VISTO il comma 3-quinquies dell'articolo 40 del D.Lgs 165/2001 che prevede *"In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli....."* ;

CONSIDERATO che occorre procedere al recupero delle somme a valere sul Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività a partire dall'annualità 2021 e per le successive otto annualità dell'importo di €.322.079,53 e per i soli anni 2022 -2023 e 2024 anche dell'ulteriore importo di €.41.378,31 come sopra specificato;

#### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di costituire il Fondo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022 secondo quanto stabilito dall'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali quale risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti unitamente all'ipotesi di contratto decentrato integrativo economico sottoscritto con le parti sindacali;
3. Di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Bilancio - Ragioneria per quanto di competenza.

L'Estensore  
Gianfranco Di Matteo  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Gianfranco Di Matteo  
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Avv. Ilda Coluzzi  
Firmato digitalmente

*REGIONE ABRUZZO*  
*FONDO ANNO 2022*  
*Art. 67 CCNL 22/05/2018*

<b>SERVIZIO PERSONALE</b>	
<b>UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO</b>	
<b>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022</b>	
<b>RISORSE STABILI</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22/05/2018	€ 13.944.673,72
<i>Decurtazione operata sul fondo 2015 e consolidata</i>	-€ 1.478.461,00
<i>Decurtazione per applicazione art. 4 D.L.n. 16/2014 (D.G.R. 120/2017)</i>	-€ 40.283,00
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art. 67, comma 1, CCNL 22/05/2018 al netto delle riduzioni e delle P.O. finanziate	€ 8.047.823,72
<i>art. 67 c.2 lett a) (art.11 comma 1 lett. a) D.L. 135/2018)</i>	€ 112.403,20
<i>art. 67 c.2 lett b) (art.11 comma 1 lett. a) D.L. 135/2018)</i>	€ 108.767,10
<i>art. 67 c.2 lett. c)</i>	€ 450.076,77
<i>art. 67 c.2 lett e) (art. 11 comma 1 lett. b) D.L. 135/2018)</i>	€ 2.240.032,94
<i>art. 67 c.5 lett a) (art.11 comma 2 D.L. 135/2018)</i>	€ 227.207,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 11.186.311,34</b>
<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>	
<i>CCNL 22/05/2018</i>	
art. 67 comma 4	€ 476.431,73
	€ -
<i>art. 67 comma 3 lett. d)</i>	€ 56.071,34
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI GIUNTA REGIONALE</b>	<b>€ 532.503,07</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ARSSA</b>	<b>€ 217.425,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ABRUZZO LAVORO</b>	<b>€ 58.848,00</b>
art 67 co.3 lettera C (presunte)	€ 80.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 888.776,07</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI DISPONIBILI</b>	<b>€ 12.075.087,41</b>
Economie Anno Precedente	€ 269.190,98
Totale Fondo Risorse Categorie	€ 12.344.278,39
Totale Fondo PO N.301 Posizioni	€ 4.534.913,12
Riduzione art.23 comma 2	€ 1.286.265,87
Riduzione art.33 D.L. 34/2019 (Decreto 3 settembre 2019)	€ -
Riduzione art.4 D.L. 16/2014 (disapplicazione art. 8 comma 6)	€ 363.457,84
Totale	€ 15.229.467,80
Soggette al limite di cui art. 23 comma 2 D.Lgs.75/2017	€ 13.841.589,68
Limite 2016	€ 12.555.323,81
Riduzione	€ 1.286.265,87

	Impegnato anno 2021	Destinato anno 2021	Economie
Straordinario	€ 107.728,59	€ 140.000,00	€ 32.271,41
Progressioni economiche (storico)+prog.(2019+2020+2021)	€ 3.171.181,25	€ 3.374.906,12	€ 203.724,87
Indennità di comparto	€ 577.880,34	€ 611.075,04	€ 33.194,70
ex VIII q.f.	€ 2.905,00	€ 2.905,00	€ -
			€ 269.190,98

ALL. 2



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE - DPB  
SERVIZIO PERSONALE - DPB011  
*Ufficio Affari Giuridici*

**Convocazione Rappresentanze sindacali della Dirigenza e Comparto per il giorno 31/05/2022 (Convocazione prot. 205140 del 25/05/2022).**

**Verbale Riunione del 31/05/2022**

Ordine del giorno:

**DIRIGENZA E COMPARTO INSIEME – in sede di confronto:**

1. Chiusura confronto per Programmazione triennale delle attività formative 2022/2024;
2. Criteri PEO 2020-2021. Eventuale revisione;
3. Destinazione Fondo comparto 2022;
4. Varie ed eventuali;

Partecipano alla riunione in presenza: Arch. Antonio Sorgi (Direttore Generale); Dott. Fabrizio Bernardini (Direttore Dipartimento Risorse DPB); Avv. Ilda Coluzzi (Servizio Personale DPB011); Dott.ssa Giovanna Andreola (DIRER); Silvana De Paolis (DIRER); Vito Di Milia (CISL FP); (Luca Fusari (FP CGIL); Paola Puglielli (FP CGIL); Alfiero Di Giammartino (UIL FPL); Loredana Di Carlo (RSU FP CGIL); Edi Cipollone (RSU FP CGIL); Federica Benedetti (RSU FP CGIL); Paola Addante (RSU CSA); Katia Scolta (RSU CSA); Gabriella De Lauretis (RSU CSA); Domenico Margiotta (RSU CISL FP); Dolantina Margiotta (RSU CISL FP) Nicola Di Battista (RSU CISL FP); Giovanni Masciarelli (RSU FP CGIL); (Michele Piscicelli (RSU FP CGIL); Elisabetta Trippitelli (RSU UIL FPL); Gaetano Di Giuseppe (RSU UIL FPL); Arnaldo Vitelli (RSU UIL FPL); Alessandra Vizzani (RSU CISL FP); Francesca Rasetta (RSU CISL FP); Cosimo Ingrosso (RSU FP CGIL).

Partecipano alla riunione in videoconferenza:

Antonella Di Stefano (RSU CISL FP), Gioia Castiello (RSU CISL FP), Nicola Di Battista (RSU CISL FP); Michela Cambise (DELEGATA CISL FP); Giovanni Masciarelli (RSU FP CGIL).

La riunione inizia alle ore 15.20

**PUNTO N.1: Chiusura confronto per Programmazione triennale delle attività formative 2022/2024**

**Sorgi.** Apre la riunione ricordando che per la chiusura del confronto si procederà come stabilito nella riunione del 17/05 u.s. alla raccolta delle osservazioni al Piano Formativo pervenute medio tempore.

**Puglielli.** Si riporta nota del 27/05/2022, acquisita agli atti d'Ufficio con il prot. n.210897 del 30/05/2022 inviata ai membri della delegazione trattante di Parte pubblica avente ad oggetto: "Programma triennale delle Attività Formative - Annualità 2022-2024. Rilievi e richiesta di integrazione e/o modifica. Confronto" nella quale sono state dettagliate richieste di integrazioni e/o modifica al Piano

delle attività formative ed a cui ci si riporta integralmente. Nella nota che si richiama viene ulteriormente precisato: *“Ad ulteriore puntualizzazione Si chiede inoltre di conoscere le richieste pervenute dai Dipartimenti e Servizi e la modalità con cui è stata effettuata la rilevazione dei bisogni formativi oltre a trasmettere il presente Piano all’Organismo Paritetico per le determinazioni di sua competenza.*

*E’ infine necessario ribadire che se pur si registrasse il recepimento delle presenti richieste di integrazione e/o modifiche, come già evidenziato, l’insufficienza dei fondi stanziati, che sono ben inferiori a quanto contrattualmente previsto ex art. 49 ter comma 12 del CCNL Funzioni Locali, precluderà alla generalità dei dipendenti di fruire della formazione generando un trattamento iniquo tra lavoratori, oltre che deprivare la performance amministrativa dell’ente regionale. Per questo chiediamo di incrementare le risorse stanziare per il Piano formativo Annualità 2022-2024 nella misura percentuale prevista dal CCNL”.*

**Addante.** Dichiaro di condividere i rilievi appena espressi dalla CGIL osservando, altresì, che per la formazione specialistica a catalogo (Azione Formativa n.6) occorre prevedere la possibilità di renderla fruibile contestualmente alla formazione di carattere generale e non subordinatamente alla disponibilità di fondi.

**Di Milia:** si riporta integralmente alle richieste che la CISL ha formalizzato in una Tabella che chiede venga allegata al verbale odierno.

**Coluzzi.** Precisa che le richieste sindacali sono state trasmesse al DPB010 (Servizio Organizzazione). A tal fine oggi è prevista la chiusura del confronto.

**Andreola.** Sottolinea la necessità della formazione specifica in materia di Fondi Europei. Sottolinea che l’IGRUE-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea ha più volte evidenziato in seno agli Enti Locali la mancanza della formazione specifica in materia da parte dei soggetti Regionali come responsabili dell’attuazione dei Fondi Strutturali (ADG; ADC E RA, ADA). Rammenta la possibilità di finanziare le attività formative in argomento a valere sui fondi dell’Assistenza Tecnica dei Programmi POC. Ribadisce infine come data l’importanza delle tematiche la formazione in materia dovrebbe interessare tutti i dipendenti regionali e che la mancata formazione comporta valutazione negativa da parte dell’U.E, con conseguente blocco dei pagamenti da parte della Stessa

**Di Giammartino.** Si riporta integralmente alle richieste formulate in data 17/05/2022 che chiede di allegare la verbale. Ritiene che sia necessario investire di più nella formazione che svolge un ruolo fondamentale nei processi di riorganizzazione dell’Ente. Ritiene fondamentale la verifica delle esigenze formative del personale.

**Coluzzi.** Ribadisce nuovamente che le RSU sono invitate alla tempestiva nomina dei portavoce delle RSU ed alla nomina dei RLS come già richiesto nel precedente incontro.

**Rasetta.** Si dice d’accordo con la necessità di nomina di un portavoce RSU ribadendo, altresì, la necessità di prevedere la formazione specifica e aggiuntiva in materia di sicurezza. Evidenzia che per le anzidette specifiche finalità possano essere utilizzate le risorse di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 che destina il 20% del 2% (incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche) per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento. Fa poi presente che il corso di Inglese debba essere rivolto a tutti i dipendenti regionali. Propone di destinare una percentuale del 10% del 20% citato alla formazione sulla sicurezza. Infine chiede di inserire nella formazione obbligatoria (Azione 1) anche il personale di categoria “C” segnatamente per quanto riguarda le attività di RUP.

**Piscicelli.** Pur esprimendo la piena disponibilità all’incontro ed al confronto con le altre sigle sindacali, ribadisce e sollecita - come già fatto nella riunione della RSU - la necessità di dotarsi di un Regolamento di funzionamento della RSU, al fine di dare una sede regolata e ordinata ai lavori

e quindi alle determinazioni della stessa. In assenza, l'unica sede idonea e legittimata per il formarsi delle decisioni della RSU resta quella della Delegazione Trattante.

**Sorgi.** Esprime qualche perplessità in ordine alla possibilità che le risorse di cui all'art. 113 del Codice dei contratti possano essere destinate ad implementare il fondo per le attività formative. In ogni caso suggerisce di effettuare una verifica in tal senso.

**Puglielli.** Esprime parere negativo sul piano formativo presentato dall'amministrazione spiegando che il confronto dovrebbe realizzarsi sul positivo accoglimento delle proposte presentate dalla CGIL. Non avendo ad oggi il concreto riscontro sulle proposte avanzate e sulle osservazioni presentate il confronto non può che chiudersi negativamente.

**Bernardini.** Dichiaro che in linea generale tutte le proposte avanzate sono meritevoli di accoglimento. Tali proposte devono ovviamente confluire in un Piano di portata più ampia. Rileva che in sede di analisi dei fabbisogni avviata nel 2021 per progettare le azioni formative obbligatorie e di sviluppo della professionalità non tutti i Dipartimenti hanno fornito risposte adeguate. Dichiaro che l'amministrazione è consapevole che il Piano debba essere implementato. Si dice d'accordo sulla rilevata esigenza di non subordinare la formazione specialistica a catalogo alla disponibilità di fondi impegnandosi in tal senso e precisa che la stessa debba essere rivolta esclusivamente ai soggetti che ne hanno titolo o che si occupano di materie specialistiche. Invita ad apprezzare lo sforzo fatto dall'amministrazione che attualmente opera in una situazione di disavanzo, evidenziando che in esito al parere del Consiglio Regionale sulla riformulazione del piano di rientro l'amministrazione sarà in grado di proporre azioni formative più ampie.

Con riguardo alla proposta di inserimento nel piano del 20% della percentuale (2%) prevista dal Codice dei contratti per gli incentivi evidenzio come ciò non sia previsto normativamente. Ciò non toglie che si possano attivare fattispecie che la norma, invece, prevede come dottorati di ricerca o corsi di alta qualificazione stipulando apposite convenzioni con le Università. Accoglie positivamente anche la proposta della dott.ssa Andreola sull'utilizzo dei fondi comunitari per la formazione specifica. Ritengo che il Piano formativo con le integrazioni proposte potrà essere sottoposto all'approvazione della G.R. a fine settembre.

**Sorgi.** Rileva che la proposta della Dott.ssa Andreola può essere proficuamente utilizzata per rimpinguare le risorse facendole calare nella programmazione dei bisogni formativi. Suggerisce inoltre di verificare la percorribilità di programmare master e borse di studio utilizzando la percentuale del 20% prevista dall'art. 113 del Codice Appalti, che potrebbe incrementare in modo consistente la stessa programmazione dei bisogni formativi.

**Coluzzi.** Legge brevemente la nota del Servizio Organizzazione di riscontro alle richieste di integrazione del piano formativo suggerendo di passare alle dichiarazioni per la chiusura del confronto.

**Puglielli.** Pur prendendo atto delle dichiarazioni di Bernardini soprattutto sotto il profilo delle risorse ribadisce la posizione già espressa di chiusura negativa del confronto odierno non essendo state accolte le richieste avanzate.

**Di Giammartino.** Ribadendo la necessità di una programmazione che sia rispettosa delle previsioni del CCNL, esprime parere non favorevole anche alla luce delle dichiarazioni di Bernardini.

**Di Milia.** Prendendo atto della valutazione positiva della delegazione di parte pubblica delle proposte presentate dalla CISL, esprime parere favorevole sul confronto a condizione che vi sia il

documento finale di recepimento delle richieste sindacali programmato per la fine del mese di settembre.

**Addante.** Esprime parere favorevole sul confronto a condizione della revisione del piano a settembre come concordato evidenziando, invece, carenza sotto il profilo del procedimento di rilevazione dei fabbisogni formativi, in relazione al quale la spiegazione fornita dal Servizio Organizzazione è insoddisfacente. Suggerisce di avviare una partecipazione più serrata con le strutture dell'Ente ed una più efficace metodica di coinvolgimento dei Dipartimenti.

**De Paulis.** Prende positivamente atto delle dichiarazioni di Bernardini esprimendo parere favorevole sul confronto, a condizione che vengano fatte confluire nel Piano le richieste di revisione, segnatamente che vengano utilizzati i fondi europei così come suggerito dalla DIRER.

**RSU.** Condizionano il proprio favorevole parere alla revisione del Piano.

**Coluzzi.** Suggerisce di avviare sin da subito le attività formative procedendo contestualmente alla revisione del Piano.

**Sorgi.** E' concorde nel far partire il programma formativo con revisione programmata a settembre 2022.

**ESITO PUNTO N.1: Il confronto si chiude con le dichiarazioni rese come sopra.**

**PUNTO N.2: Criteri PEO 2020-2021. Eventuale revisione.**

**Coluzzi.** Illustra il punto all'o.d.g. richiamando l'attenzione dei partecipanti su alcune richieste di revisione dei criteri 2021 per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale (PEO) al personale dipendente. Precisa che a dicembre 2021 le modifiche erano intervenute per superare alcune criticità presenti nei criteri 2019 (vedi mansioni superiori e formazione). Poiché il Servizio deve avviare le procedure per le PEO è necessario sapere quali criteri bisogna utilizzare e chiede per questo di poter acquisire le dichiarazioni sulle richieste di modifica dei criteri portati in delegazione trattante a dicembre 2021.

**Rasetta.** Propone di chiudere le procedure PEO del triennio facendo riferimento ai criteri 2019 per completare il triennio con gli stessi criteri e favorire un passaggio a tutti i dipendenti.

**Di Giammartino.** E' concorde nel mantenere per le prossime progressioni i criteri PEO 2019 per raggiungere tutta la platea dei dipendenti.

**Di Milia.** Dichiara di essere in linea con quanto proposto dalla RSU.

**Addante.** Dichiara di essere concorde a mantenere i criteri 2019 per le prossime progressioni.

**Fusari e Puglielli.** Concordano sulla necessità di tornare ai criteri PEO 2019 per le prossime progressioni come la CGIL aveva sempre detto anche nelle precedenti riunioni.

**Coluzzi.** Prende atto che la delegazione di parte sindacale concorda all'unanimità sulla necessità di eliminare l'accordo raggiunto a dicembre 2021 per far rivivere i criteri PEO 2019 che saranno vevoli anche per le PEO 2020. Pertanto le procedure PEO saranno avviate sulla scorta dei criteri del 2019.

Nella prossima riunione della delegazione trattante saranno definite le percentuali dei passaggi tra le varie categorie.

**ESITO PUNTO N.2:** Si torna ai vecchi criteri PEO 2019, per completare il triennio con gli stessi criteri e favorire un passaggio a tutti i dipendenti e quindi i criteri PEO 2019 saranno utilizzati anche per le PEO 2020. I criteri da ultimo approvati a dicembre 2021 sono annullati.

**PUNTO N.3: Destinazione Fondo comparto 2022.**

**Coluzzi.** Illustra la tematica all'attenzione avente ad oggetto la destinazione del fondo Comparto 2022.

**Rasetta.** Suggestisce di prevedere anche le risorse per le progressioni economiche 2022 poiché non vi è certezza sull'evoluzione del nuovo contratto.

**Coluzzi.** Al riguardo precisa che tale previsione genera un depauperamento delle risorse destinate alla produttività lasciando in bilancio risorse che potrebbero essere utilizzate sin da subito. Chiede di valutare il Fondo così come destinato senza le PEO atteso che garantisce più risorse ai dipendenti per produttività, proponendo di approvare le destinazioni in esso stabilite senza la parte relativa alle progressioni, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo CCNL FL. Precisa, inoltre, che per la parte del super premio ci sono solo gli stanziamenti ma che si è ancora in attesa dei criteri.

**Piscicelli.** Evidenzia come sia fondamentale salvaguardare la gestione equa delle risorse disponibili sul fondo e segnala, al riguardo, la necessità di tenere sempre in considerazione, insieme ai vantaggi, il meccanismo di trasferimento di risorse dalle categorie più basse verso quella apicale che si innesca quando si vanno ad attivare procedure di progressione economica.

**Pugliesi.** Suggestisce si sottoporre tale tematica all'assemblea dei lavoratori per decidere la destinazione del Fondo in ipotesi di revisione a novembre.

Tutte le organizzazioni sindacali comprese le RSU propongono allora di approvare il fondo ma vincolare la parte pubblica ad una revisione a novembre in caso di approvazione del nuovo CCNL in modo da decidere a quella data se destinare risorse per le PEO o meno a seconda di quello che dirà il nuovo contratto.

**Coluzzi.** Al riguardo rileva che la revisione deve avvenire non oltre i primi di novembre altrimenti non ci sono i tempi tecnici per l'approvazione. Quindi accoglie la proposta di approvazione ora allo stato della destinazione proposta con obbligo di revisione i primi di novembre solo per la parte di inserimento di somme per la PEO.

Le parti sindacali quindi approvano la destinazione del Fondo così come formulata con obbligo di revisione a novembre 2022 per le risorse destinate alle PEO, in attesa del nuovo contratto.

**ESITO PUNTO N.3:** Viene approvata la destinazione del Fondo, così come formulata dalla Parte Pubblica, con obbligo di revisione a novembre 2022, per la sola parte destinata alle PEO 2022, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo CCNL.

**PUNTO N.4: Varie ed eventuali.**

**Coluzzi.** Tra le varie ed eventuali introduce il pagamento Welfare dichiarando che lo stesso verrà effettuato a fine giugno del corrente anno. Il nuovo Bando Welfare è stato inviato al BURA per la pubblicazione; che è stata richiesta l'informatizzazione della procedura e che quindi tutta la procedura sarà gestita sull'apposita piattaforma telematica. Quanto al pagamento delle specifiche

responsabilità ex art. 23 del contratto evidenzia che l'Ufficio ha avviato l'istruttoria per caricare i pagamenti, ma che non ha potuto ancora concludere la procedura poiché i Dipartimenti hanno fatto molti errori nella trasmissione degli atti. Ribadisce che per la modalità di pagamento il Servizio sta procedendo secondo le previsioni contrattuali per cui verranno pagati gli arretrati dovuti più la mensilizzazione fino a dicembre, come concordato.

**Rasetta.** Dichiarata che la RSU, riunitasi in videoconferenza il 30/5/2022, a maggioranza, ha stabilito di dar seguito all'accordo stipulato nel 2020, che prevedeva per il 2021 e 2022 la sperimentazione del pagamento mensile dell'art. 23, viste le legittime aspettative dei dipendenti. Con una successiva Assemblea, da tenere entro novembre, si procederà a definire la modalità di pagamento per il futuro delle specifiche responsabilità, visto che i dipendenti sono disponibili a rivedere la modalità di mensilizzazione.

**Coluzzi.** Propone di inserire la revisione della modalità di pagamento delle specifiche responsabilità un apposito punto all'o.d.g. della prossima delegazione trattante e comunque a valere dall'anno successivo.

**Di Milia.** Tra le varie ed eventuali propone di stabilire l'alternanza delle sedi tra L'Aquila e Pescara per le riunioni delle future delegazioni trattanti la cui esigenza è stata più volte segnalata dalla RSU. Richiede inoltre che venga prevista la possibilità del rimborso delle spese di viaggio e/o la possibilità di usufruire dell'auto di servizio per partecipare alle riunioni. Evidenzia la necessità di prevedere l'aumento del valore del Ticket (da 7 a 8 €) e del numero degli stessi massimo per anno (da 120 a 180).

**Rasetta.** Rinnova la necessità di dare seguito alla richiesta di calendarizzazione delle tematiche sindacali riportandosi alla nota di richiesta della CISL inviata al Presidente della delegazione di parte pubblica ed all'assessore con delega alle risorse umane. Pone all'attenzione, inoltre, la necessità di disciplinare la rotazione delle posizioni organizzative che è stata sollecitata dal CAP.

**Coluzzi.** Con riguardo alla richiesta di aumento del valore e del numero dei buoni pasto dichiara che l'amministrazione si riserva di approfondire la richiesta.

Propone quindi di inserire quali punti all'ordine del giorno della prossima riunione l'allineamento al Consiglio regionale del numero dei ticket; la definizione delle percentuali dei passaggi tra le varie categorie e la revisione della modalità di pagamento delle specifiche responsabilità. Su richiesta delle OOS presenti aderisce altresì alla richiesta di inserimento all'ordine del giorno dei criteri per il conferimento del superpremio.

**Fusari.** Stigmatizza il comportamento di questa amministrazione regionale in quanto a discapito degli impegni presi in sede di confronto sindacale ha diminuito il numero dei posti riservati alle progressioni verticali (da 15 a 14), previsti nel piano triennale del fabbisogno del personale approvato con DGR 285/2022, che rappresentano poco più del 16,8% delle assunzioni previste a vario titolo. Questo nonostante la normativa attuale consente di destinare a tale fine il 50%.

E' un chiaro e inequivocabile segnale della disattenzione di questa Regione rispetto alle professionalità e legittime aspettative del personale interno che la Fp CGIL non può astenersi dal segnalare.

Attesa la modalità di riunione in modalità mista (videoconferenza e presenza), l'atto non è materialmente firmato ed il verbalizzante attesta quanto sopra riferito come conforme a quanto accaduto, significando che il presente verbale è stato condiviso con i partecipanti via e-mail prima della stesura definitiva.

La riunione termina alle ore 17.30. Il verbalizzante: Avv. Maria Elena Di Cesare



ALLAA

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DEL COMPARTO**

**PARTE ECONOMICA**

**IPOTESI DESTINAZIONE FONDO ANNO 2022**

<b>DESTINAZIONE FONDO 2022</b>	
	<i>Importo In Euro</i>
INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A CARICO DEL FONDO	611.075,04
PROGRESSIONI ECONOMICHE (STORICO)	3.124.906,12
Art. 68 c. 1 Ccnl 16-18 ind. Pers. Ex VIII qualifica	2.905,00
Art. 68 c. 2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio.	150.000,00
Art. 68 c. 2 lett. d) Indennità di turno, reperibilità	200.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 70-quinquies	2.050.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO IN CORSO	-
PREMIO PER PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (60%)	2.685.401,11
PREMIO PER PERFORMANCE INDIVIDUALE (40%)	1.613.030,93
DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (33% dipendenti in servizio)	177.236,47
art 68 co.2 lett. g)	80.000,00
<b>TOTALE DESTINATO</b>	<b>10.694.554,68</b>

**FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	4.534.913,12
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	3.822.157,13
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 15%	712.755,99
<b>TOTALE (CATEGORIE+POSIZIONE ORGANIZZATIVE)</b>	<b>15.229.467,80</b>

Le parti convengono che relativamente agli istituti contrattuali che attengono all'organizzazione del lavoro, ovvero le indennità per specifiche responsabilità ex art.70-quinquies, le indennità di condizioni di lavoro ex art.70-bis, disagio, turno e reperibilità, gli stanziamenti sul fondo e la relativa destinazione hanno carattere ricorrente e l'Ente è autorizzato a disporre delle somme stanziare e destinate nell'anno precedente sin dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo, fatta salva la facoltà delle parti di rivedere gli importi nel corso dell'esercizio.

L'utilizzo delle somme è subordinato all'applicazione dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata.

**DIFFERENZIAZIONE PREMIO INDIVIDUALE P.O.**

Le parti convengono che per le Posizioni Organizzative la differenziazione del premio individuale è pari al 5% della retribuzione di risultato che andrà ad aggiungersi al risultato definito nella misura massima del 20% se il fondo presenta sufficiente disponibilità ed il 33% delle posizioni destinatarie è pari a n.91 dipendenti.

ALL. B

Prot. 0254504 del 30/06/2022



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE - DPB  
SERVIZIO PERSONALE - DPB011

Ufficio Affari Giuridici

[dpb011@regione.abruzzo.it](mailto:dpb011@regione.abruzzo.it)

Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA - Tel. 0862/363582 - 363236

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
[collegio.revisori@pec.crabruzzo.it](mailto:collegio.revisori@pec.crabruzzo.it)  
[studiodelvecchio1954@gmail.com](mailto:studiodelvecchio1954@gmail.com)

**OGGETTO:** Art. 7 comma 4 lett. a) e c) del CCNL Comparto Funzioni Locali.

1) CCNL Comparto Funzioni Locali. Art. 68 - Fondo risorse decentrate - annualità 2022. 2) CCNL Comparto Funzioni Locali. Art. 16 - Progressione economica all'interno della categoria.

Art. 8, comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali. Richiesta parere di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001.

In occasione della Delegazione Trattante del 31/05 u.s., le Parti hanno definito le Ipotesi di accordo relative: 1) Art. 68 - Fondo risorse decentrate - annualità 2022; 2) Art. 16 - Progressione economica all'interno della categoria.

Al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva si trasmettono le Ipotesi di Accordo corredate dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria all'uopo redatta.

Restando in attesa del cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*Avv. Maria Elena Di Cosaro*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Avv. Ilda Coluzzi*



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO RISORSE**  
**Servizio Personale**  
**Ufficio Trattamento Economico**  
Giunta Regionale – pal. Ignazio Silone  
Via L. da Vinci 1, 67100 L'Aquila

Ai revisori dei conti  
della Regione Abruzzo

[collegio.revisori@crabruzzo.it](mailto:collegio.revisori@crabruzzo.it)

Oggetto: Fondo per le risorse decentrate personale di categoria e Posizioni Organizzative della Giunta Regionale anno 2022. Compatibilità finanziaria.

In riferimento alla compatibilità finanziaria relativa al Fondo dei dipendenti e delle Posizioni Organizzative anno 2022, si comunicano gli importi destinati, divisi per capitoli di bilancio, precisando che parte delle risorse relative al finanziamento delle retribuzioni di posizioni sono incluse nei capitoli da 210.1 a 210.50.

Capitolo	Articolo	Denominazione	Importo (Euro)
11222	1	Fondo risorse decentrate personale	€ 5.526.090
11222	4	Fondo risorse variabili personale	€ 799.956
211	1	Fondo Posizioni Organizzative	€ 1.100.823
21535	3	Fondo Risorse Decentrate C.P.I	€ 1.734.968,00
125	1	Personale in distacco	67.957,76
11200	1		227.207,60
Da 210	1	Fondo risorse decentrate parte stabile oneri diretti	€ 5.809.799
A 210	50		
Totale			€ 15.266.801,36
da certificare			€ 15.229.467,80

Il Responsabile  
Gianfranco Di Matteo

Il Dirigente  
Avv. Ilda Coluzzi

## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO PERSONALE

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2022

MODULO 1 – SCHEDA 1.1

Giunta Regionale d'Abruzzo  
Giunta Regionale d'Abruzzo

<b>Data di sottoscrizione</b>	<b>31/05/2022</b>	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	<b>Anno 2022</b>	
<b>Composizione delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b>  <b>Presidente:</b> – Dott. Antonio Sorgi  <b>Componenti:</b> Dr. Fabrizio Bernardini, Avv. Ilda Coluzzi</p> <p><b>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie:</b>                  CISL Fp – UIL Fpl – CISAL - R.S.U. – CGIL</p>	
<b>Soggetti destinatari</b>	<b>Personale regionale comparto</b>	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>	<b>Istituti contrattuali previsti dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018:</b>	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<p><b>Intervento dell'organo di controllo interno.</b></p> <p><b>Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa</b></p>	<p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori).</p> <p>Con deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 29/04/2022 è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2022/2024, di cui alla L. 190/2012.</p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	

		<p>Con D.G.R. n.95 del 25.02.2022 è stato approvato il Piano delle Prestazione relativo all'anno 2022.</p> <p>Le risultanze gestionali relative all'esercizio 2022, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per la valutazioni dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto da parte degli stessi.</p>
--	--	---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustrazione dell'articolato del contratto ( attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

### Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L'ipotesi di Contratto integrativo stipulato in data 31/05/2022 disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2022, esso è quindi un contratto integrativo economico.

Va evidenziato che per il 2022 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L 21/05/2018 e al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020”* ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/151 del 26/04/2022, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto.

Si è tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle*

capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è “*adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”.

È stato rilevato che il personale in servizio al 31 dicembre 2021 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all’anno 2017 sono state inglobate nell’importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall’importo unico consolidato la somma di €. 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell’anno 2017 alle Posizioni Organizzative , comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell’art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di €. 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva che, oltre alla decurtazione di € 40.283,00 già operata sui precedenti fondi a partire dall’anno 2016, si è proceduto ad apportare un’ulteriore riduzione di € 322.079,53 a partire dall’annualità 2021 e per otto annualità, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 relativamente all’errata applicazione dell’art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali.

Inoltre, per gli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all’art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi €.124.134,92 che vanno ad aggiungersi ai recuperi sopra indicati per un valore a base annua pari ad €.41.378,31 a partire dal 2022 e per tre annualità;

Il Fondo anno 2022 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall’art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall’art. 67, comma 5, lett. a. In merito alla lett. e), l’importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all’importo di euro € 1.753.847,89 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L’aumento di cui all’art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l’inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili oltre alla voce storica relativa all’1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall’applicazione dall’art. 67 comma 3 lett. d), le economie derivanti dalla parte stabile del fondo non utilizzate pari ad € 236.919,57 e il risparmio dello straordinario pari ad € 32.271,41.

L’importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell’art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017.

La decurtazione operata pari € **1.286.265,87** è stata determinata tenuto conto del:

- dell’importo soggetto al limite dell’art. 23, comma 2, quantificato in € **13.841.589,68**;
- delle voci non soggette al limite dell’art. 23 comma 2 , come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l’importo di € **2.688.410,85**;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro **12.555.323,81**.

**Quadro sintetico delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate:**

Unico Importo Consolidato art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€	13.944.673,72
Decurtazione Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	€	4.378.106,00
Decurtazione fondo 2015 per riduzione di personale consolidata	€	1.478.461,00
Decurtazione per applicazione art. 4 D.L. 16/2014 (D.G.R. 120/2017)	€	40.283,00
<b>Totale Risorse Stabili al netto delle riduzioni</b>	<b>€</b>	<b>8.047.823,72</b>
ART. 67 c.2 lett.a) CCNL 2016 - 2018	€	112.403,20
ART. 67 c.2 lett.b) CCNL 2016 - 2018	€.	108.767,10
ART. 67 c.2 lett.c) CCNL 2016 - 2018	€.	450.076,77
ART. 67 c.2 lett. e) CCNL 2016 - 2018	€.	2.240.032,94
ART. 67c.5 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€	227.207,60
<b>Totale Risorse Stabili</b>	<b>€</b>	<b>11.186.311,33</b>
<b>Totale risorse variabili comprensivo di economie</b>	<b>€</b>	<b>1.157.967,06</b>
<b>Totale Stabili+Variabili</b>	<b>€</b>	<b>12.344.278,39</b>
Riduzione limite art.23 D.LGS. 75/2017	€	1.286.265,87
Riduzione art.4 D.L. 16/2014 (DPB011/196/2021)	€	363.457,84
<b>Risorse Utilizzabili</b>	<b>€</b>	<b>10.694.554,68</b>
<b>RIPARTIZIONE</b>		
Indennità di comparto	€	611.075,04
Progressioni economiche storiche	€	3.124.906,12
Art.68 c.1 Ccnl 16-18 ind.Pers.Ex VIII q.f.	€	2.905,00
Art.68 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€	150.000,00
Art.68 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€	200.000,00
Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€	2.050.000,00
Progressioni economiche nell'anno	€	
Premio per performance organizzativa (60%)	€	2.505.401,11
Premio per performance individuale (40%)	€	1.504.910,93
Differenziazione del premio individuale (33% dipendenti in servizio)	€	165.356,47
Art.68 c.2 lett.g)	€	80.000,00
<b>Totale Destinato</b>	<b>€</b>	<b>10.694.554,68</b>
Retribuzioni di Posizione	€	3.822.157,13
Retribuzioni di Risultato	€	712.755,59
Retribuzione di Posizione e di Risultato 2022 (301 P.O.)	€	4.534.913,12

**Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa**

È in vigore il nuovo contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2020 e i nuovi accordi relativi alla disciplina del disagio/reperibilità del 6 maggio 2021 e delle particolari responsabilità del 22 giugno 2021.

Con riferimento alla disciplina della progressione economica orizzontale con l'accordo del 31.05.2022 è stato stabilito di ritornare ai criteri del 2019 anziché quelli approvati a dicembre 2021. (Punto 2 del Verbale)

**Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.**

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

**Fase 1** - Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;

**Fase 2** – Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;

**Fase 3** – Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;

**Fase 4** – Monitoraggio semestrale;

**Fase 5** – Misurazione e valutazione annuale;

**Fase 6** – Erogazione degli incentivi economici

**Fase 7** - Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012, trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

**Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs 150/2009**

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito, sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo I – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Va evidenziato che per il 2022 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e al D.Lgs n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020*” ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/196 del 21/04/2021, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto.

Si è tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è *“adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.*

È stato rilevato che il personale in servizio al 31 dicembre 2021 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017 sono state

inglobate nell'importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di € 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017 alle Posizioni Organizzative, comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di € 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva che, oltre alla decurtazione di € 40.283,00 già operata sui precedenti fondi a partire dall'anno 2016, si è proceduto ad apportare un'ulteriore riduzione di € 322.079,53 a partire dall'annualità 2021 e per le successive otto annualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali.

Inoltre, per gli anni dal 2018 al 2020 la disapplicazione della norma di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 comporta nel triennio 2018-2020 una riduzione delle risorse stabili del fondo riferite agli art. 67 comma 2 lett. e) e 67 comma 5 lett. a) per complessivi € 124.134,92 che vanno ad aggiungersi agli importi sopra indicati per un valore a base annua pari ad € 41.378,31.

Il Fondo anno 2022 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a. In merito alla lett. e), l'importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all'importo di euro 1.753.847,89 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili oltre alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d), le economie derivanti dalla parte stabile del fondo non utilizzate pari ad € 236.919,57 e il risparmio dello straordinario pari ad € 32.271,41.

L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017. La decurtazione operata pari € 1.286.265,87 è stata determinata tenuto conto del:

- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in € 13.841.589,68;
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2, come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € 2.688.410,85;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro 12.555.323,81.

## Sezione 1 - Risorse decentrate stabili

### RISORSE STABILI

Unico Importo consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€ 13.944.673,72
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2. lett.a)	€ 112.403,20
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.b)	€ 108.767,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.c)	€ 450.076,77
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.e)	€ 2.240.032,94
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.5 lett.a)	€ 227.207,60
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 17.083.161,33</b>

## Sezione 2 – Risorse variabili

### RISORSE VARIABILI

Art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004	€ 476.431,73
Risorse variabili ex ARSSA	€ 217.425,00
Risorse variabili ex Abruzzo Lavoro	€ 58.848,00
Art. 67 comma 3 lett.d) CCNL 21/05/2018	€ 56.071,34
Quote progettazione art. 67 co. 3 lett.c)	€ 80.000,00
Somme non utilizzate provenienti anno precedente	€ 269.190,98
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 1.157.967,05</b>

### Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

E' stata operata la decurtazione effettuata sul fondo 2015 e consolidata ex art. 9 comma 2 bis, del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, la decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato consolidata, le decurtazione in esecuzione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 e la decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Le riduzioni risultano essere rispettivamente pari ad € 1.478.461,00 (decurtazione operata sul Fondo 2015 e consolidata ex art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013), ad € 4.378.106,00 (decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in ossequio al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018), ad € 40.283,00 (decurtazione ai sensi del D.L. 16/2014 di cui alla D.G.R. 120/2017 ), ad € 322.079,53 a partire dall'annualità 2021 e per otto annualità, relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali, ad € 41.378,31 a partire dall'annualità 2022 e per tre annualità, ed infine € 1.286.265,87 (decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016).

A seguito delle operazioni di riduzione, l'importo del fondo risulta di € 10.813.850,38.

### Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:	
- Sezione 1	€ 17.083.161,33
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:	
- Sezione 2	€ 1.157.967,05
Totale decurtazione:	
- Sezione 3	€ 7.546.573,71
-----	
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€ 10.694.554,68
-----	
Totale Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale Generale	€ 15.229.467,80

### Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Le uniche risorse inserite nel Fondo a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

#### **Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Indennità di comparto	€ 611.075,04
- Progressioni economiche storiche	€ 3.124.906,12
- Art.68 c.1 Ccnl 16-18 ind.Pers.Ex VIII q.f.	€ 2.905,00

## Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Art.68 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€	150.000,00
- Art.68 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€	200.000,00
- Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€	2.050.000,00
- Progressioni economiche nell'anno	€	
- Premio per performance organizzativa (60%)	€	2.685.401,11
- Premio per performance individuale (40%)	€	1.613.030,93
- Differenziazione del premio individuale	€	177.236,47
- Art.68 c.2 lett.g)	€	80.000,00

## Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni da regolare

## Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€	3.738.886,16
Totale sezione 2	€	6.955.668,51
Totale sezione 3	€	_____
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€	10.694.554,68
-----		
Totale Fondo Posizioni Organizzative	€	4.534.913,12
Totale Generale	€	15.229.467,80

## Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le uniche risorse sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

## Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

## Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

### FONDO ANNO 2020

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2021	
Totale Risorse Stabili	€ 16.949.624,81
Totale Risorse Variabili	€ 1.227.065,01
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 18.176.689,82</b>
Decurtazioni	€ 7.362.839,44
<b>Risorse Utilizzabili Fondo Categorie</b>	<b>€ 10.813.850,38</b>
<b>Risorse Fondo Posizioni Organizzative</b>	<b>€ 4.534.913,12</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 15.348.763,51</b>

**FONDO ANNO 2021**

<b>Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2022</b>	
Totale Risorse Stabili	€ 17.083.161,33
Totale Risorse Variabili	€ 1.157.967,05
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 18.241.128,33</b>
Decurtazioni	€ 7.546.573,71
<b>Risorse Utilizzabili Fondo Categorie</b>	<b>€ 10.694.554,68</b>
<b>Risorse Fondo Posizioni Organizzative</b>	<b>€ 4.534.913,12</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 15.229.467,80</b>

**Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Per la compatibilità economica finanziaria si rimanda alla specifica comunicazione.

**Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.**

Con Legge Regionale n.3 del 24 gennaio 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2022 e, con D.G.R. n.53 del 07.02.2022 il Bilancio gestionale dell'Ente ha previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.


**Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2021 è stato rispettato, si è registrata un'economia per somme non utilizzate nell'anno precedente pari ad € 269.190,98.

**Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**


Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione e trasferimenti correnti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Trattamento Economico  
Gianfranco Di Matteo



Il Dirigente del Servizio

Avv. Ilda Goluzzi



Prot. 0267131 del  
12/07/2022

ALL. C

**REGIONE ABRUZZO**  
**GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO**

Parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2011 modificato dal D.lgs. 150/2009 in materia di controllo sulla compatibilità dei costi, derivanti dalla costituzione delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) con i vincoli di bilancio e certificazione della relazione illustrativa e tecnica finanziaria – Personale Area Comparto – Anno 2022

Il Collegio dei Revisori,

Premesso:

- Che In data 30/06/2022 ha ricevuto la determinazione dirigenziale n. DPB011/151 del 26/04/2022 ad oggetto: " *Costituzione Fondo risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) – Anno 2022 – ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21/05/2018*", corredata dalla Relazione illustrativa al contratto integrativo economico per il personale del comparto 2022 e dalla relazione tecnico-finanziaria a firma del responsabile dell'Ufficio trattamento economico e del dirigente del Servizio, dalla copia del verbale della riunione con le rappresentanze sindacali del 31/05/2022;
- Che con determinazione DPB011/151 del 26/04/2022, si è proceduto a costituire il Fondo per le risorse decentrate anno 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 e dall'art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75/2017;
- Che il D.lgs. n. 75/2017 art. 23 c.2, in vigore dal 22/6/2017, dispone che ".....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- Che con Determinazioni n.140 del 02/03/2016 e n.495 del 29/06/2016, successivamente rettificata con la determinazione n.715 del 29/12/2016, è stato quantificato l'importo del Fondo anno 2016;
- Che l'art. 33 del D.L. 34/2019 prevede: "...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferite all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018 " e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 (DPCM 17 marzo 2020);
- Che nel DPCM 17/03/2020 è stato specificato: "..... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- che la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 18/10/2018 "Incremento del Fondo risorse decentrate CCNL funzioni locali e vincoli di spesa" , a fronte di un contrasto interpretativo tra la Sezione regionale di controllo per la Lombardia e la Sezione regionale di controllo per la Puglia in merito ai limiti quantitativi dell'incremento delle risorse previste dalle lettere a) e b) comma 2 dell'art.67 del CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018, ha enunciato il seguente principio di diritto:

- “ Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art.23 comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;*
- che il D.L. 14/12/2018 n. 135 nell’art. 11 **“Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”** ha stabilito che *“l’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017 dai contratti collettivi di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 23.”*
  - Che l’art. 40 – Bis del D. Lgs. n. 165/2001 – Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone: *“ il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.....”*
  - Che ai sensi dell’art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001 *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40 – bis, comma 1”;*
  - Che il parere dei revisori dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (sostanzialmente la copertura finanziaria) rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
  - Che l’art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 che disciplina le risorse decentrate destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente suddivide tali risorse in due tipologie:
    - risorse stabili ;
    - risorse variabili”;

Ciò premesso il Collegio, verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte sostanzialmente in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  - l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;
- Preso atto

Dell’attestazione di compatibilità finanziaria a firma del Responsabile dell’Ufficio trattamento economico e del dirigente del Servizio.

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale di comparto - Anno 2022.

Il collegio, in merito alla costituzione delle Fondo per le risorse decentrate, ribadisce quanto già osservato l’anno precedente :

- considerato che l’art. 67 comma 4 del CCNL 2018 stabilisce. *“ In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla*

*dirigenza* " e che tali risorse, quindi, non si possono considerare un "*valore storico*" e raccomanda, nuovamente, di valutare anno per anno i requisiti per la sua applicazione, non avendo le stesse carattere obbligatorio ed essendo la sua previsione rimessa alla contrattazione integrativa anche nell'ammontare in quanto l'importo da quantificare è sino al 1,2% del monte salari e quindi non necessariamente il valore massimo.

11/07/2022

Il Collegio dei Revisori dei conti

Revisore	Presidente	Revisore
Dott.ssa Lucia Romano	Dott. Mario Del Vecchio	Dott. Angiolino Di Francesco